

FONDO

PERSEO SIRIO

**FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, DELLE REGIONI, DELLE AUTONOMIE LOCALI E SANITÀ, DEGLI ENTI
PUBBLICI NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELL'ENAC, DEL CNEL,
DELLE UNIVERSITÀ E DEI CENTRI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE.**

DOCUMENTO SULLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

1. Premessa e riferimenti normativi
2. Descrizione del Fondo pensione
3. Governo del Fondo, parti Collegate e Rilevanti
4. Operazioni con parti correlate
5. Scelta fornitori/controparti
6. Conflitti dell'attività di gestione finanziaria
7. Modifiche vs versione precedente

1. Premessa e riferimenti normativi

Il presente Documento ha lo scopo di definire la politica di gestione dei conflitti di interesse del fondo pensione PERSEO SIRIO. In particolare, la normativa vigente richiede al fondo pensione di predisporre, mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei suoi iscritti, attraverso:

1. il mantenimento di un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, elaborata per iscritto, adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'Ente e alla natura nonché alle dimensioni e alla complessità della sua attività;
2. lo svolgimento di una gestione indipendente, sana e prudente finalizzata a adottare misure idonee a salvaguardare i diritti degli aderenti e dei beneficiari.

Il presente documento ha pertanto lo scopo di descrivere le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare per la gestione dei conflitti stessi.

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 252/05:
 - ✓ art. 6, comma 13, lett. b) e c);
 - ✓ art. 7, comma 1.
- DM 166/2014, art. 7, 8 e 9.

Si richiamano anche i seguenti documenti del Fondo:

- Statuto;
- Codice Etico

Il Documento è parte integrante del manuale operativo del Fondo, viene sottoposto a revisione periodica avente cadenza triennale e comunque aggiornato ad ogni variazione dello status.

Viene trasmesso ad ogni modifica/aggiornamento:

- agli organi di controllo della forma pensionistica;
- alle parti Rilevanti;
- alla COVIP, entro venti giorni dalla sua formalizzazione;
- pubblicato nella sezione "documenti sulla gestione finanziaria" del sito istituzionale.

Il Documento non costituisce parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare all'aderente all'atto dell'adesione e nel corso del rapporto di partecipazione, ma è reso disponibile per gli aderenti, i beneficiari ed ai loro rappresentanti nella pagina "Documenti sulla gestione finanziaria" presente sul sito www.fondoperseosirio.it.

Al momento dell'insediamento di ogni nuovo Consigliere del Fondo Pensione viene consegnato il presente documento per presa visione.

2. Descrizione del Fondo pensione

Fondo Perseo Sirio è il Fondo Pensione Complementare Nazionale per i lavoratori dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC, del CNEL, delle Università e dei Centri di Ricerca e Sperimentazione e delle Agenzie Fiscali (di seguito "Dipendenti Pubblici") è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs.124 del 21 aprile 1993 (per i pubblici dipendenti), ed ai sensi del d.lgs.252 del 5 dicembre 2005 (per i dipendenti privati). È un Fondo a contribuzione definita istituito in associazione senza scopo di lucro.

È iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 164 ed è stato istituito dalla fusione dei Fondi Pensione PERSEO e SIRIO sulla base dell'Accordo di fusione stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 16 luglio 2014. È istituito in forma di associazione senza scopo di lucro a contribuzione definita.

Perseo Sirio è stato istituito sulla base dell'Accordo quadro nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 29 luglio 1999, dell'Accordo Quadro sul superamento del termine per l'opzione al TFR stipulato l'8 maggio 2002, pubblicato nella G.U. del 28-5-2002, n.123, e del successivo Accordo del 7.2.2006, pubblicato nella G.U. dell'11.3.2006, n.59, e dell'Accordo di interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999, pubblicato nella G.U. del 14-10-2002, n. 241; del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed

al biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 1 aprile 1999 e pubblicato nella G.U. n. 81 del 24 aprile 1999, del CCNL successivo a quello del 1 aprile 1999, sottoscritto il 14 settembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 196 del 27 novembre 2000, del CCNL per il biennio economico 2000-2001 sottoscritto il 5 ottobre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 247 del 20 novembre 2001; del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto il 23 dicembre 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2000 e dal CCNL per il biennio 2000-2001 sottoscritto il 12 febbraio 2002 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 51 del 1 marzo 2002; del CCNL del personale del comparto Sanità relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 7 aprile 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 90 del 19 aprile 1999, del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 – sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 e del CCNL per il biennio economico 2000-2001 sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001; dell'accordo istitutivo sottoscritto in data 14 maggio 2007. Inoltre sulla base dell'Accordo quadro nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 29 Luglio 1999 e dell'Accordo fra l'ARAN, Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali di categoria in data 01 Ottobre 2007. Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l'adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale previste per i lavoratori ai quali si applica il CCNL Funzioni locali art. 56-quater.

Sono destinatari del fondo:

- 1) Tutti i "Dipendenti Pubblici" comprese qualifiche dirigenziali, dirigenza medico-veterinaria e Segretari Comunali, indicati negli accordi istitutivi e di adesione ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dai soggetti Sindacali e dall'ARAN con:
 - contratto a tempo indeterminato;
 - contratto part-time a tempo indeterminato;
 - contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
- 2) I Lavoratori dipendenti – come identificati al punto 1) - delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del fondo e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro afferenti ai comparti e alle aree destinatari di PERSEOSIRIO, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni, nonché i dipendenti di UNIONCAMERE e del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, i dipendenti delle Pubbliche Assistenze aderenti all'ANPAS, i dipendenti della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute, Case di riposto e di cura private che hanno già sottoscritto i previsti accordi di adesione;
- 3) I dipendenti dei settori affini, che abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione: i lavoratori dipendenti di Enti ed organizzazioni regionali ed interregionali, nonché ANCI, CINSEDO, personale dipendente da case di cura private e personale dipendente dalle strutture ospedaliere gestite da enti religiosi, personale dei servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, personale dipendente di imprese del privato e del privato sociale eroganti servizi socio – sanitari, assistenziali ed educativi. L'adesione dei settori affini è condizionata dalla sottoscrizione di appositi accordi di adesione e sempreché almeno una delle parti che hanno sottoscritto l'accordo istitutivo di PERSEO SIRIO costituisca soggetto firmatario di detti accordi di adesione;
- 4) I soggetti fiscalmente a carico, ai sensi dell'art.12 del T.U.I.R., dei lavoratori aderenti a PERSEO SIRIO. Per tali soggetti, l'adesione e contribuzione, sono definiti da apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione.
- 5) Per adesione contrattuale tutti i lavoratori ai quali si applica il CCNL Funzioni locali art. 56-quater.

Ai lavoratori privati e ai soggetti fiscalmente a carico, si applicano gli articoli 8 bis, 10 bis, 12 bis, 13 bis dello Statuto di PERSEO SIRIO, in quanto a norma dell'art. 23 comma 6 del D.Lgs. 252/05, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

Il Fondo Pensione PERSEO SIRIO (di seguito anche "Fondo") ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari al sistema obbligatorio ai sensi del D.Lgs. n.124/1993 e D.Lgs n.252/2005.

3. Governo del Fondo, parti Collegate e Rilevanti

I componenti del Governo del Fondo: C.d.A., Collegio dei Sindaci, Direttore Generale, Funzioni Fondamentali e Funzione Finanza, tenendo in considerazione anche i congiunti degli stessi fino al secondo grado (parti Collegate), del fondo pensione PERSEO SIRIO al momento dell'insediamento, rilasciano una dichiarazione (facsimile all.1), recante i propri interessi nell'attività del fondo pensione ed i propri rapporti con gli altri soggetti chiave coinvolti nella gestione del fondo pensione. Gli stessi si assumono l'onere di informare il Governo del Fondo su eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

Ciascun Consigliere, Sindaco, Funzione Fondamentale, la Funzione Finanza e il Direttore Generale deve dare notizia agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del fondo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Il consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il Fondo dell'operazione in relazione alla quale un amministratore abbia dichiarato un proprio interesse.

Prima di ogni C.d.A., il Presidente ricorda ai consiglieri l'obbligo di dichiarazione di eventuali conflitti di interessi in relazione all'ordine del giorno.

Per parti Rilevanti il Fondo intende: il Gestore, il Depositario, l'Advisor finanziario e il Service Amministrativo, i quali dovranno comunicare tempestivamente al Governo, eventuali operazioni fatte al di fuori dell'attività svolta per il Fondo, ma che potrebbero risultare potenzialmente in conflitto d'interessi con lo stesso.

Per mantenere traccia di tutte le attività, il Fondo introduce l'adozione di un registro dei conflitti, dove verranno riportate tutte le evidenze segnalate dai facenti parte il Governo del Fondo e dalle parti Collegate, inoltre verranno riportate mensilmente anche le dichiarazioni di eventuali conflitti sull'ordine del giorno. Il registro sarà consultabile nell'area condivisa del server del Fondo.

4. Operazioni con parti correlate

Il Fondo Perseo Sirio alla data di compilazione della presente versione non ha rapporti con soggetti, che in base al regolamento CONSOB n° 17221 del 12 marzo 2010, e più specificatamente all'allegato 1 dello stesso possano essere definiti "Parti Correlate" e di conseguenza viene meno la possibilità di "Operazioni con Parti Correlate". Il C.d.A. comunque, in maniera preventiva, riconosce come parti correlate le Fonti Istitutive del Fondo e predispone regole precise sul comportamento da tenere nel caso di operazione eseguita in "**Gestione Diretta**" con Parti Correlate, anche in funzione della rilevanza della stessa, per questo il C.d.A. ha individuato i seguenti valori:

- **MAGGIORE RILEVANZA:** oltre 200.000,00 € di controvalore annuo + imposte;
- **MINORE RILEVANZA:** ricompresa tra 50.000,00 e 199.999,99 € di controvalore annuo + imposte;
- **OPERAZIONE ESIGUA:** fino a 49.999,99 € di controvalore annuo + imposte, che è esente dalle procedure che seguono.

Prima di procedere con un'operazione, il C.d.A. verifica se la controparte è un soggetto ricompreso nell'Elenco delle parti correlate e verifica se si tratta di operazione di "maggiore rilevanza", "minore rilevanza" oppure è una "operazione esigua".

Il C.d.A. può decidere la nomina, a maggioranza dei suoi componenti, un Comitato composto da 3 (TRE) amministratori "NON CORRELATI". Per amministratori "NON CORRELATI" si intendono gli amministratori diversi da quelli espressi dalla PARTE CORRELATA. Ovvero può decidere di nominare un Comitato permanente, eventualmente composto da componenti autorevoli, ove reputato opportuno anche esterni al C.d.A., Ovvero può decidere di fare ricorso all'approvazione in C.d.A. a maggioranza qualificata.

• OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Con riferimento alle operazioni di "minore rilevanza", il Comitato esprime, prima dell'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il proprio motivato parere sull'interesse del fondo pensione al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. È facoltà del Comitato farsi assistere da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta.

Il verbale di approvazione dell'operazione dovrà recare adeguata motivazione sull'interesse al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione, salva diversa indicazione nel medesimo parere. Qualora il parere presenti alcuni elementi di dissenso, può essere definito come favorevole ove rechi indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse

del fondo pensione al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Un parere favorevole rilasciato dal Comitato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate.

Qualora il C.d.A. intenda discostarsi dal parere fornito dal Comitato, il verbale riporta analiticamente le ragioni di ciascuna decisione.

• OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Il C.d.A. cura che i componenti del Comitato siano coinvolti già nella fase della trattativa e dell'istruttoria attraverso la ricezione di complete, adeguate e tempestive informazioni in merito all'operazione di "maggiore rilevanza". Il Comitato può inoltre richiedere ulteriori informazioni e formulare osservazioni. Conclusa l'istruttoria, il Comitato esprime il proprio motivato parere sull'interesse del fondo pensione al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. È facoltà del Comitato farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione di "maggiore rilevanza" previo parere favorevole del Comitato. Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'Operazione, salva diversa indicazione nel medesimo parere. Qualora il parere presenti alcuni elementi di dissenso, può essere definito come favorevole ove rechi indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse del fondo pensione al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Un parere favorevole rilasciato dal Comitato sotto la condizione che l'Operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi della Procedura, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate; in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.

5. Scelta Fornitori e Controparti

Ferme restando le prescrizioni di legge e deliberazioni, il fondo pensione PERSEO SIRIO sceglie i propri fornitori utilizzando le procedure indicate di seguito:

- Procedura con pubblicazione dell'estratto del bando su 2 (due) quotidiani, nei casi previsti dalla legge (selezione: gestore, depositaria, compagnia assicurazione);
- Procedura con pubblicazione del bando su web, quando non è richiesta la pubblicazione su 2 (due) quotidiani;
- Invito ad offrire riservato quando il C.d.A. abbia valutato e adeguatamente motivato che sia nell'interesse del fondo pensione invitare soltanto alcuni soggetti a presentare un'offerta;
- Trattativa con singola controparte quando sia possibile ottenere la prestazione esclusivamente da una controparte, ovvero sotto la soglia di € 10.000,00 (diecimila/00) + imposte.

Il fondo acquisisce in sede di selezione apposita documentazione dal Gestore, dalla Banca Depositaria e dal Service Amministrativo attestante i rapporti di partecipazione e/o professionali con gli altri terzi fornitori del fondo e con i componenti del C.d.A.

6. Conflitti sulla gestione finanziaria

Fondo Perseo Sirio affida la gestione finanziaria sulla base di apposite convenzioni a Gestori specializzati, i quali operano in base alle politiche di gestione del Fondo, attuate in base alle indicazioni della COVIP delineate nel Documento sulle Politiche di Investimento, nelle Convenzioni di gestione, nello Statuto del fondo pensione e nella normativa vigente.

Le scelte di investimento sono compiute autonomamente dal Gestore, coerentemente con le linee di indirizzo della gestione definite dal Fondo pensione e in un'ottica di sana e prudente gestione.

La Funzione Finanza del fondo pensione verifica il rispetto del mandato di gestione, con particolare riferimento ai titoli su cui vi sia una particolare concentrazione degli investimenti, i criteri di scelta degli OICR ed il turnover. Il C.d.A. verifica ex post su segnalazione della Funzione Finanza la congruità dell'operato del Gestore. In caso di incongruità ne chiede adeguata motivazione al Gestore. In caso di motivazione non convincente valuta se questo comporti un rischio di perdita per gli investimenti e, in caso affermativo, valuta quali misure adottare (riduzione o riallocazione dell'investimento) ed informa la Covip.

Il fondo pensione elabora una politica voto, stabilendo in quali casi votare e quale orientamento assumere, dandone comunicazione con apposita reportistica agli Aderenti o potenziali tali, come stabilito dal documento della politica di impegno.

• **INCOMPATIBILITA'**

Lo svolgimento dell'attività di:

- ✓ Amministrazione (consiglieri e sindaci);
- ✓ Direzione;
- ✓ Controllo (funzioni fondamentali).

risulta essere incompatibile con lo svolgimento di attività di amministrazione, direzione e controllo presso il gestore convenzionato, il depositario e in qualunque società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario.

A tal fine, l'esponente del fondo pensione dichiara l'insussistenza dell'incompatibilità e si impegna a comunicare eventuali variazioni delle informazioni fornite in sede di dichiarazione.

Quanto ai rapporti tra Advisor finanziario, Gestore, Service Amministrativo e Depositario, non costituiscono incompatibilità i rapporti di controllo o collegamento tra tali enti, a patto che siano rispettate le condizioni della vigente disciplina della Banca d'Italia. A tal fine Advisor, Gestore, Service e Depositario si impegnano a comunicare al fondo pensione sia eventuali variazioni di assetti societari che coinvolgano i soggetti, sia mensilmente eventuali operazioni di acquisto/vendita effettuate in potenziale conflitto d'interesse.

7. Modifiche vs versione precedente

| |
|---|
| <p>Art. 1 Premessa e riferimenti normativi aggiunto</p> <p>Si richiamano anche i seguenti documenti del Fondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statuto; • Codice Etico <p>Il Documento è parte integrante del manuale operativo del Fondo, viene sottoposto a revisione periodica avente cadenza triennale e comunque aggiornato ad ogni variazione dello status. Viene trasmesso ad ogni modifica/aggiornamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli organi di controllo della forma pensionistica; • ai soggetti incaricati della gestione finanziaria e alla banca depositaria; • alla COVIP, entro venti giorni dalla sua formalizzazione; • pubblicato nella sezione "documenti sulla gestione finanziaria" del sito istituzionale. |
| <p>Art. 2 Descrizione del Fondo aggiunto</p> <p>tra gli aventi diritto i Segretari Comunali</p> |
| <p>Tolto</p> <p>"Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale" Inserito nel capitolo 2</p> |
| <p>Tolto</p> <p>"Modello gestionale" Inserito nel capitolo 6</p> |
| <p>Tolto</p> <p>"Soggetti interessati alla gestione del Fondo" Inserito nel documento sul Governo del Fondo</p> |
| <p>Art. 3 Governo del Fondo modificato</p> |

rispetto alla versione precedente "Conflitti degli amministratori" aggiunte le Funzioni Fondamentali, modificata la scadenza della certificazione che va consegnata dai soggetti coinvolti alla nomina e aggiornata solo nel momento in cui vengono a modificarsi le condizioni iniziali. Inserito anche che il presidente ricorda ai consiglieri ad ogni adunanza, l'obbligo di comunicare potenziali conflitti sui punti specifici all'ordine del giorno. Definite anche le parti Collegate e Rilevanti e gli obblighi in capo alle stesse. Istituito il registro dei conflitti d'interesse

(All.1)

DICHIARAZIONE CONFLITTO INTERESSI

La/Il Sottoscritta/o _____
nata/o a _____ (_____), il ____/____/_____
residente a _____ (_____), c.a.p. _____
piazza/via _____ n° _____
documento _____ n° _____ data rilascio ____/____/_____
rilasciato da _____ codice fiscale _____

- Componente del Consiglio di Amministrazione;
 Componente del Collegio Sindacale;
 Direttore Generale;
 Funzione Fondamentale

del fondo pensione PERSEO SIRIO, consapevole delle disposizioni vigenti in materia di conflitti di interesse ed incompatibilità ai sensi del DM 166/2014, esaminato il Documento per la gestione dei conflitti di interesse predisposto da PERSEO SIRIO, nello svolgimento del proprio incarico o funzione si impegna a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali del Fondo Pensione astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto col Fondo stesso.

Il sottoscritto, dichiara, anche per i propri congiunti fino al secondo grado, quanto segue:

- NON AVERE
 AVERE

incarichi di componente: di organi di amministrazione o controllo né direzione generale nei Gestori finanziari del Fondo PERSEO SIRIO, nella Banca Depositaria e/o in Società del gruppo di cui predetti soggetti fanno parte.
Consapevole dell'obbligo di dichiarazione dei propri interessi e di astensione, come stabilito dall'art. 2391 Codice Civile

DICHIARA

- DI NON ESSERE IN CONFLITTO D'INTERESSE
 DI ESSERE POTENZIALMENTE IN CONFLITTO D'INTERESSE E DI AVERE LE SEGUENTI RELAZIONI PROFESSIONALI O DI AFFARI CON I SEGUENTI SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL FONDO PENSIONE:

| SOCIETA'/AMMINISTRAZIONE/ENTE | DESCRIZIONE RELAZIONE |
|-------------------------------|-----------------------|
| | |
| | |
| | |

Il sottoscritto assume l'onere di informare il Fondo Pensione PERSEO SIRIO di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

È inoltre consapevole che, in caso di mancata o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, il Fondo potrà attivarsi per l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Roma, li ____/____/____

FIRMA